

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003345/2022
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Nicola Danti (Renew)

Oggetto: Norme applicabili alle porte tagliafuoco

Il regolamento (UE) n. 305/2011 fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, tra cui finestre e porte esterne. A queste si applicano le specifiche tecniche EN 14351-1:2006+A2:2016 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali", che definiscono specifici requisiti di resistenza al fuoco.

Nell'attuazione del regolamento, gli organi amministrativi di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno applicato la definizione di "porta per uso esterno" come un serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato).

Recentemente, tuttavia, il Comitato CEN ha offerto una differente interpretazione della norma EN 14351-1:2006+A2:2016, definendo come porta esterna solo quella che separa il clima esterno da quello interno (senza quindi tener in conto quelle condizioni climatiche diverse prodotte da impianti di condizionamento dell'aria), e conseguentemente vanificando molti degli investimenti effettuati dalle imprese del settore.

Alla luce di quanto suesposto, si chiede alla Commissione se:

1. sia a conoscenza della divergenza di interpretazioni sulla definizione di porta esterna;
2. se ritenga adeguata l'interpretazione del CEN, anche nell'ottica di garantire la massima sicurezza in materia di resistenza al fuoco ai cittadini dell'UE.